



## **COMUNE DI VILLALBA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

### **DISCIPLINARE D'INCARICO DI DIFESA LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA PROMOSSA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA DAI SIGG.RI IMMORDINO – FERRARA CONTRO IL CONTRO IL COMUNE DI VILLALBA**

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Villalba, nella persona del Dott.ssa Concettina Nicosia, nata a Palermo, il 21.10.1977, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Villalba, via Vittorio Veneto, 99 (C.F. 00127950855) in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce in virtù della sua qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Villalba in virtù del decreto sindacale di nomina n. 2 del 12.20.2016, nel prosieguo del presente atto chiamato semplicemente "Comune";

E

L'Avv. Rosa Mendola, con studio in Villalba, via Nazario Sauro, n. 74, C.F.MNDRSO58R62L959X, Partita Iva n.0132660857, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n.14N100002, emessa dai Lloyd's, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato come "professionista "

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. ....del ....., esecutiva, è stato conferito incarico all'Avv. Rosa Mendola di rappresentanza e difesa legale del Comune di Villalba nel giudizio promosso dai Sig.ri Immordino Mario, Immordino Alberto e Ferrara RosaMary, in qualità di proprietari dei terreni, distinti al Catasto del Comune di Villalba al foglio 9, particelle n. 155, sub 3, e n. 80, sub 4 e 5, nonché di beneficiari delle concessioni edilizie n. 23 e 34 del 30.11.2011, poi ritirate in autotutela con le determinazioni n. 104 e 105 del 9.8.2012, che il 28 gennaio 2016 i quali citavano il Comune di Villalba, con atto di citazione assunto al protocollo generale dell'ente al

n.418 del 29 gennaio 2016, a comparire all'udienza del 9 maggio 2016 dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta per sentire condannare, tra le altre, il Comune di Villalba alla rimozione della condotta fognaria abusivamente realizzata sul terreno di loro proprietà, nonché al risarcimento del danno nella misura di complessivi € 100.000,00, derivante dal ritiro in autotutela delle concessioni edilizie in precedenza rilasciate, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ adottata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed assunto il relativo impegno di spesa;

- che il Comune di Villalba ha ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e consente il trattamento dei dati personali e sensibili ad opera dello studio legale del difensore, dei suoi domiciliatari e/o collaboratori per le finalità connesse allo svolgimento dell'incarico.

- che il Comune di Villalba è stato informato in maniera completa del grado di complessità della controversia, delle questioni da trattare, delle circostanze prevedibili al momento del conferimento dell'incarico e dei criteri di adeguatezza del compenso;

#### CIO' PREMESSO

- tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula la disciplina che regola l'incarico di difesa e patrocinio giudiziario conferito secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

2. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'Ente nella controversia di cui in premessa e a tale fine il Comune si impegna a sottoscrivere in favore del nominato avvocato mandato speciale e a fornirgli tutti i documenti e le informazioni necessarie per il suo espletamento.

3. Il professionista, per sé e per i propri associati e collaboratori, si impegna a svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnica con la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Villalba. Si impegna altresì a fornire tempestiva, costante e completa informazione al Comune di Villalba relativamente alla pratica affidata con il mezzo più celere agli indirizzi sopra indicati nei quali, ad ogni effetto, il Comune di Villalba elegge domicilio. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione dalla vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

4. L'avvocato incaricato dovrà costantemente informare l'Amministrazione Comunale sullo stato del giudizio e, in particolare, dovrà:

- inoltrare tempestivamente al Comune, copia degli atti difensivi predisposti dallo stesso o dal difensore di controparte;

- comunicare tempestivamente al Comune l'esito delle udienze e ogni informazione riguardante il procedimento;

- fornire, ove espressamente richiesto e senza alcuna spesa aggiuntiva a fornire pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

5- Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6. Le parti si danno atto che lo il professionista è assicurato per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale presso la compagnia di Lloyd's con polizza n. 14N100002.

7- Ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, il compenso per le prestazione complessiva è convenuto in € 7.733,34 comprensivo di IVA al 22%, C.P.A. al 4% ed altri oneri accessori.

8. Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze, previa emissione di regolare fattura: l'acconto, nella misura di € 1.500,00 entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico; il saldo alla conclusione del giudizio. Qualora il professionista nel corso del giudizio ritenga necessaria la corresponsione di ulteriori somme in relazione alla concreta attività da svolgere, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune indicando le ragioni della richiesta e il prospetto dettagliato degli ulteriori compensi, al fine di consentire la predisposizione dei conseguenti atti amministrativi di spesa. L'omessa comunicazione nei modi anzidetti comporterà il rigetto della richiesta di pagamento di ulteriori competenze.

9- Il compenso indicato al punto 7 sarà corrisposto al professionista sia in caso di soccombenza del Comune, sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, qualora queste siano superiori a quanto sopra pattuito, al legale nominato sarà pagata la maggiore somma, così come determinata dal giudice., che sarà recuperata a carico del soccombente.

10. Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

11- Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la

costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

12.- Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata sino al momento della rinuncia.

13- Il presente incarico potrà essere revocato dall'Amministrazione Comunale qualora si riscontrino incuria, negligenza ovvero inosservanza delle norme deontologiche e giuridiche applicabili all'incarico.

14 La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15- Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

16- Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riferiscono alle norme di legge.

17- La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

IL COMUNE DI VILLALBA

IL PROFESSIONISTA